

RICORDI DI BERNARDO ALBANESE

1. Bernardo Albanese è stato ricordato su giornali e su riviste specializzate, e due ampi profili della sua personalità, già da qualche tempo ultimati, saranno pubblicati tra breve. Questo incontro è dedicato alla presentazione dei due volumi degli scritti giuridici successivi al 1991. Mi limiterò pertanto a far cenno ad alcuni aspetti soltanto, a mio giudizio non minori, della figura di Bernardo Albanese giurista e Maestro.

Occorre qualche premessa.

Nel 1956 la rivista *Labeo*, solo l'anno prima fondata da Antonio Guarino, pubblicò i risultati di una inchiesta condotta tra alcune centinaia di studiosi di diritto romano, storiografi dell'antichità filologi e giuristi. L'inchiesta era intitolata 'Studio e insegnamento del diritto romano'. I quesiti posti agli studiosi erano sei. Interessano adesso i primi due, nei quali era evidente l'eco della polemica Betti-De Francisci, una polemica che negli anni '30 aveva diviso due dei più grandi romanisti del tempo: Emilio Betti, appunto, e Pietro De Francisci; una polemica ancora viva a metà degli anni '50 e ancora oggi, sia pure per angolazioni diverse, non del tutto sopita. Betti era fautore dello studio dogmatico del diritto romano, Pietro De Francisci, dello studio storico. Meglio: Betti era dell'avviso che, nella ricostruzione del diritto romano lo studioso di oggi non potesse e non dovesse prescindere dalle categorie dogmatiche utilizzate dalla moderna scienza giuridica, le stesse ereditate dalla pandettistica e successivamente perfezionate dalla dottrina più recente. De Francisci lo negava, soprattutto rilevando come in tal modo i dati delle fonti ne sarebbero stati deformati e frantesi.

Per vero, le posizioni contrapposte erano più sfumate e circostanziate. In relazione a quanto mi appresto a dire, è sufficiente precisare che alla base del pensiero di Betti stava la convinzione, peraltro chiaramente espressa, che la dottrina giuridica moderna fosse giunta alla prospettazione di categorie giuridiche perfette, in sostanza universali, avendo essa, in realtà, solo portato ad espressione quel che nella mente dei giuristi romani doveva essere già necessariamente implicito, anche se non espresso.

Ebbene, B. A. rispose tempestivamente ai quesiti proposti. La sua posizione fu netta: convenne che lo studioso di oggi non potesse, anzi non dovesse prescindere dalla conoscenza e comprensione dell'esperienza presente, e quindi neanche della moderna dogmatica giuridica, rappresentando esse «un prezioso e indispensabile mezzo di approfondimento dell'esperienza passata». Ma ritenne al contempo che l'utilizzazione voluta e cosciente delle categorie dogmatiche moderne per la ricostruzione del diritto romano dovesse ritenersi, «nella migliore delle ipotesi, inutile; spesso, però, fonte di gravi fraintendimenti ed errori». E andò oltre, osservando come alla dogmatica giuridica in sé non possa attribuirsi altro valore che quello di un mero schema ordinativo *a posteriori* dei dati propri di qualsiasi ordinamento giuridico. «I concetti giuridici, le categorie dogmatiche non sono altro che astrazioni di secondo grado, e non hanno valore assoluto o anche solamente euristico, bensì mero valore convenzionale ai fini di una esposizione di insieme di un complesso di fenomeni e di regole che hanno una loro consistenza indipendente dalla classificazione dogmatica che, a volta a volta, si applica loro». E continuava: «Non esiste una dogmatica, esistono (o possono esistere) storicamente e logicamente, tante dogmatiche quanti sono punti di vista dai quali ci si disponga ad operare un'esposizione di insieme di un ordinamento giuridico».

A., pertanto, non rifiutò la dogmatica giuridica in sé, negò che fosse concepibile una dogmatica giuridica assoluta, pretesa perfetta e come tale applicabile a qualsivoglia ordinamento; ed espressamente ammise come fosse affatto 'legittimo' che lo storico del diritto si avvallesse, per ordinare i dati rilevati dalle fonti, di schemi propri pensati in vista di quegli stessi dati.

Ora, la posizione che egli assunse in quella occasione dell'inchiesta di *Labeo* trova, ogni qual volta se ne palesi l'opportunità, puntuale riscontro nella sua sterminata produzione scientifica. Il

pensiero corre immediato al trattato, su ‘Gli atti negoziali nel diritto privato romano’, dove è mirabile, oltre tutto, la sistemazione in categorie concettuali affatto originali, e naturalmente pensate *a posteriori*, degli atti negoziali romani, dai punti di vista della formazione e della realizzazione degli effetti. Diverso è il tipo di approccio nella voce ‘Illecito’, nel XX volume dell’Enciclopedia del Diritto, presto unanimemente considerato, in materia, una vera e propria pietra miliare. Vi è tracciato e ampiamente illustrato e documentato un limpido disegno del lento processo di ‘depenalizzazione’ dell’illecito privato, dalle origini della città di Roma sino a Giustiniano, e oltre: per qualche aspetto, sin quasi ai nostri giorni. Ebbene, è in apertura della trattazione che l’a. avverte la necessità, logica anzitutto, di determinare i limiti del discorso al quale si accinge, e vi perviene attraverso un chiaro discorso in cui si muove magistralmente all’interno della congerie di costruzioni, categorie, concetti, problemi, e comunque difficoltà nelle quali ancor oggi si dibatte la moderna scienza giuridica a proposito di illecito.

Potrei richiamare innumerevoli altre occasioni in cui la sua forte tempra dogmatica ebbe modo di manifestarsi: mancherebbe però il tempo. Di un’altra soltanto mi sembra tuttavia dovere adesso ancora fare cenno: mi riferisco a un ampio articolo, che è certamente tra i più emblematici per la ricostruzione del suo pensiero sul fenomeno giuridico in generale e sui rapporti di esso con le discipline morali. Molti avranno già intuito che penso a *Verba tene, res sequuntur*, del 1969, che singolarmente capovolge, nel titolo, il famoso detto di Catone; un articolo non a caso pubblicato nei ‘Quaderni del diritto e del processo civile’ di Salvatore Satta¹. Siamo qui, come del resto in tanti altri suoi lavori, al vertice dei problemi di teoria generale, ed è qui che egli propose, in fine, di intendere ‘diritto’ come ‘ordine’, nella doppia accezione di comando e di conseguente assetto, allo stesso modo del *derectum* o *directum* del latino medievale da cui la nostra parola ‘diritto’ immediatamente deriva. Al contempo egli osservò come in tal modo fosse aperta la strada per attribuire all’espressione ‘diritto soggettivo’ il significato di posizione giuridica soggettiva, fatta insieme di situazioni di vantaggio e svantaggio; che è poi, in buona sostanza, l’accezione prevalente di *ius* delle più note fonti giuridiche romane. E ripetutamente rimarcò un concetto che, per ragioni fin troppo facili ad intendere, gli stava particolarmente a cuore, che cioè, una volta inteso diritto come ordine nel senso indicato, ad esso non potesse non riconoscersi connaturata l’idea del giusto, che è criterio ideale di giustizia, sintesi di essere e dover essere. Un concetto questo, peraltro, in qualche modo già insito nella parola stessa con cui, come notato, dal Medio Evo aveva cominciato ad essere designato il diritto: *derectum*, composto appunto da *de* e *rectum*.

È la conclusione di un lungo discorso, iniziato nel 1946, sin dalla prima monografia sulla successione ereditaria nel diritto romano antico, ripetutamente ripreso e continuato a distanza di anni, e ulteriormente sviluppato nel citato scritto dei Quaderni di Satta; dopo ancora, arricchito nella monografia ‘Per la storia del *creditum*’, del 1971, e nelle successive considerazioni su ‘*Credere e creditum*’ dell’anno successivo; dove, ancor di più che negli scritti precedenti, l’ispirazione cristiana del suo pensiero si manifesta in tutta pienezza.

2. Il punto di vista dal quale mi sono posto sin qui mi ha dato modo di sottolineare un aspetto, non marginale, della produzione scientifica di Bernardo Albanese; un tassello che, per il fatto di rimarcare le sue forti capacità dogmatiche e di costruzione giuridica, completa la rappresentazione della figura del giurista: giurista e storico del diritto, due qualificazioni che egli insegnò essere del tutto coincidenti.

Certo la maggior parte degli scritti giuridici suoi è di natura esegetica, come imponeva, del resto, la materia che egli insegnò, che è storico-giuridica. E sono prevalentemente esegetici gli studi che saranno presentati tra poco da Alberto Burdese.

¹ Non a caso, dico: sono noti, infatti, rapporti tra l’eminente processualcivile e Bernardo Albanese, il fittissimo epistolario tra i due e l’amicizia profonda che ne derivò, rivelati solo qualche anno fa, ex latere Satta, nel bel volume di Vanna Gazzola Stacchini, *Come in un giudizio* (Donzelli editore, Roma, 2002).

Va da sé, peraltro, che Egli scrisse soprattutto di diritto romano, più che altro di diritto privato, ma scrisse anche di diritto pubblico; oltre che, come del resto emerge già da quanto ho ora ricordato, di teoria generale e filosofia del diritto; si occupò altresì – ogni volta, quasi scusandosi con gli specialisti della materia – di storia religiosa, cristiana e non: tra gli scritti di maggiore ampiezza propri di questi settori, il lavoro, dottissimo, quasi una monografia, sulle vicende romane degli apostoli Pietro e Paolo. Ebbe a dirmi casualmente, poco tempo fa, un sacerdote, oggi presente tra noi, della conferenza sui Padri della Chiesa tenuta dal prof. Albanese a un qualificato consesso di ecclesiastici, ammirati e stupiti di tanta competenza e capacità di coinvolgimento.

La varietà della produzione scientifica era al contempo espressione della completezza della sua personalità. Sapeva mettere a proprio agio ogni interlocutore, portandolo nel campo a lui più congeniale. È sorprendente, a tacer d'altro, come e con quanta competenza sapesse immediatamente stabilire un dialogo con colleghi di ogni disciplina, vuoi letterati, vuoi medici, biologi, farmacologi, e altri. E, per altro verso, – passo così a qualcos'altro solo in apparenza eterogeneo – non è meno sorprendente con quanto spirito sapesse intrattenere, interessare e divertire bambini e non più bambini: ha avuto modo di dirmelo dopo la sua scomparsa – ma non fu per me una sorpresa in assoluto – un suo familiare che, assieme a fratelli e cugini, ne era stato beneficiario.

Coinvolse e affascino i suoi nipoti; naturalmente, coinvolse e affascino al contempo i suoi allievi.

4. Premetto. Con la morte improvvisa e prematura, nel dicembre del 1957 del suo Maestro, Lauro Chiazzese, Bernardo Albanese si era trovato, ancor molto giovane, ad essere l'erede della prestigiosa Scuola di diritto romano fondata 60 anni prima da Salvatore Riccobono, e di cui Lauro Chiazzese era stato esponente tra i più autorevoli. Di questa 'eredità' Bernardo Albanese fu subito cosciente, e se ne fece carico: se ne fece carico quasi in senso materiale, perché ne avvertì subito il 'peso' e se ne ritenne responsabile. Dell'eredità faceva parte – consentite la metafora – l'ultimo allievo di Chiazzese; il quale, per vero, sin dal tempo della preparazione della tesi di laurea, era stato seguito e indirizzato prima dal dott. Albanese, a partire da qualche mese dopo, dal professore Albanese (nel gennaio '51, infatti, egli aveva vinto, primo ternato, il concorso di Storia del Diritto Romano bandito dall'Università di Ferrara, ed era stato immediatamente chiamato a Palermo). Cosicché, nella sostanza, quell'allievo 'ereditato', era già da qualche tempo anche suo allievo. Ho parlato di me in terza persona, scusatemi: l'ho fatto per non dovere ripetere più volte 'io': un pronome che il prof. Albanese non usava mai.

Ebbene, sono a valanga le cose che mi vengono alla mente di Bernardo Albanese Maestro. Impossibile dirle tutte. Dirò soltanto del suo modo di dialogare con i discepoli, specie nei primi decenni del suo lungo magistero, un modo semplice, immediato e comunque il più coinvolgente; soprattutto in Istituto, durante le pause del lavoro; ma anche fuori: le occasioni erano ricorrenti. Mi piace adesso ricordarne almeno una: l'avventurosa gita a Piazza Armerina, un primo maggio, credo del '57. Eravamo in quattro con due modeste 600, il più vecchio – che guidò per quasi tutto il tempo in quelle strade incredibilmente tortuose e accidentate – era poco più che trentenne, ed era Bernardo Albanese: per noi allievi sempre il professore Albanese. La villa romana del Casale era stata scoperta da poco, e da poco aperta al pubblico; la trovammo chiusa. Poco male: quella gita rimane per me, e, sono sicuro, non soltanto per me, tra i bei ricordi delle ore trascorse insieme.

Si parlava di tutto, evidentemente, non solo di diritto. Indimenticabili lo spirito, l'ironia, la battuta facile e pronta, i modi di dire che parodiavano espressioni comuni. Naturalmente ricordo anche ben altro: oltre tutto, imparai da lui a conoscere Pascal, che era tra i pensatori che citava di più. Penso ancora alle tante letture che ci suggerì, non di rado di libri appena pubblicati, che hanno inciso fortemente nella formazione di ciascuno di noi. Molte volte erano letture, come dire, 'personalizzate', diverse a seconda degli interessi e delle potenzialità di ognuno, interessi e potenzialità che egli perfettamente intuiva.

Ovviamente, specie in Istituto, si parlava in prevalenza di diritto romano. Anche qui Egli amava aprirsi con i suoi allievi, li metteva a parte delle sue riflessioni su ricerche appena ultimate, su altre ancora in corso mentre le andava pensando e ne andava mettendo a punto i risultati, su opere di altri appena pubblicate e particolarmente significative (tra i ricordi più vivi, il suo entusiasmo alla prima comparsa della 'Introduzione allo studio del diritto romano' di Riccardo Orestano). Era soprattutto a questo modo che egli trasmetteva i suoi interessi e, oso ripetere, il suo entusiasmo. Cosicché accadeva che, prima ancora che dai suoi scritti, noi assorbivamo direttamente da lui dottrine, concezioni, modi di rappresentare quel contesto storico che con la sua guida imparavamo a conoscere. Era certamente il modo più incisivo. Anche adesso, quando ci accade di rileggere certe sue pagine, quasi ci meravigliamo di quanto, e sino a che punto gli siamo stati, e gli siamo tributari. Come quando, per non fare che qualche banalissimo esempio di ordine generale, ci viene spontaneo parlare di situazioni giuridiche soggettive anziché di diritti soggettivi; di esperienza giuridica anziché di diritto; e così via. Talune di queste cose sono oggi scontate ma non lo erano oltre cinquant'anni fa, negli anni in cui egli cominciò a parlarne. Così come non era scontata, in quegli anni, la posizione assunta da A., specificamente, sul valore della dogmatica giuridica

5. Mi fermo qui. Dicevo prima che avrei considerato solo pochi aspetti della figura, umana e scientifica, di Bernardo Albanese. D'altronde, la sua personalità è talmente ricca che sarebbe comunque impossibile, pure in diversa occasione e senza limiti di tempo, dirne compiutamente. Io ho fatto riferimento, come ognuno avrà notato, soprattutto a un certo periodo della sua attività scientifica e del suo lungo magistero, quello dei primi anni di insegnamento, che sono poi gli stessi delle mie prime esperienze romanistiche. Non è un caso. Evidentemente il sentimento di naturale umana nostalgia di quegli anni giovanili, i più formativi nella vita di ognuno, ha avuto un ruolo determinante nel selezionare, tra quanto mi si è affollato alla mente, quel che oggi ho voluto ricordare. Ma è pure vero che, per qualche spunto almeno, mi è piaciuto parlare ai più giovani, suoi allievi diretti e, in ogni caso, ricercatori e studiosi per i quali Egli è stato, indiscriminatamente, guida e sostegno, per dir loro con semplicità quel modo di essere Maestro del prof. Albanese che essi non hanno conosciuto.